

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2233 del 15/04/2025
Oggetto	FE17A0007 - RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' FORMIGNANA, NEL COMUNE DI TRESIGNANA (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA VERGAVARA S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2336 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE17A0007
RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE
AGRICOLA IN LOCALITA' FORMIGNANA, NEL COMUNE DI TRESIGNANA
(FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA VERGAVARA S.S.

IL RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n. 91/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti”;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e il D.P.C.M. del 7 giugno 2023 di approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla “Direttiva Derivazioni” adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la DGR 1060/2023 “Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022”;

RICHIAMATE:

- la determinazione di ARPAE DET-AMB-2019-2955 del 18/06/2019 valida fino al 31/12/2021 con la quale è stata rilasciata alla Ditta Individuale Marchesi Marco (C.F. MRCMRC58E24D548M) la concessione semplificata per la derivazione di acqua sotterranea ad uso irriguo in località Formignana nel Comune di Tresignana (FE) mediante un pozzo distinto al foglio 16 mappale 36 del Catasto comunale, con portata massima d'esercizio pari a 1,0 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 345 mc/anno (cod. FE17A0007);
- la domanda di rinnovo della concessione FE17A0007 presentata ad ARPAE dalla Ditta Individuale Marchesi Marco in data 29/11/2021 (prot. n. PG/2021/184512 del 30/11/2021) entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, il concessionario ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;
- la domanda di cambio di titolarità della concessione FE17A0007 presentata dalla Società Agricola Vergavara s.s. (C.F./P.IVA 01790690380) con sede legale in Via Tenente Zanon 9 nel Comune di Rossano Veneto (VI) acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2022/35838 del 3/03/2022;

RILEVATO sulla base della documentazione agli atti che:

- per le caratteristiche dell'opera di presa e l'entità dei prelievi la concessione rientra nelle casistiche previste dall'art. 36 del RR 41/2001 (concessione con procedura semplificata);
- il prelievo viene esercitato mediante pozzo della profondità di 30 m ubicato in Via Nevatica, località Formignana, nel Comune di Tresignana (FE), su terreno censito al Foglio 16 mappale 136 Sezione A del Catasto comunale;

- la portata massima derivabile è pari a 1,0 l/s;
- il volume complessivo annuo prelevabile è pari a 345 mc;
- la destinazione della risorsa ad uso irrorazione e trattamenti frutteto è assimilato all'uso irrigazione agricola;
- il pozzo non è dotato di contatore;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria per un importo pari a 90 €;
- del regolare versamento dei canoni di concessione per le annualità pregresse;
- delle verifiche effettuate in applicazione della "Direttiva Derivazioni" ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta rientra nei casi di "Attrazione" e risulta pertanto compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO INOLTRE CHE:

- la derivazione in esame non ricade all'interno di aree naturali protette né di siti della Rete Natura 2000;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;
- il richiedente è tenuto al versamento della somma di 250 € a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

PRESO ATTO della documentazione fornita dalla ditta richiedente al fine di documentare la legittimità del cambio di titolarità della concessione, in conseguenza di atto di compravendita con il quale la Società Agricola Vergavara ha acquistato l'appezzamento agricolo ove è ubicato il pozzo in esame dal precedente concessionario Marchesi Marco;

VERIFICATO inoltre che il precedente concessionario ha corrisposto la somma di 250,00 € a titolo di deposito cauzionale con versamento in data 18/06/2019 sul conto corrente con IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato "Regione Emilia-Romagna";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo con cambio di titolarità della concessione FE17A0007, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;
- che sussistano i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale versato dal precedente concessionario Marchesi Marco;

DATO ATTO:

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_VIUTG_Ingresso_0010869_20250205 in data 5/02/2025;

- della risposta da parte del Ministero degli Interni di data 10/03/2025 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del concessionario in data 15/04/2025 (assunta agli atti con prot. n. PG/2025/71206 del 15/04/2025);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal concessionario ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2025/71206 del 15/04/2025;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti degli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Vergavara s.s. (C.F./P.IVA 01790690380) con sede legale in Via Tenente Zanon 9 nel Comune di Rossano Veneto (VI), il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola FE17A0007, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Formignana nel Comune di Tresignana (FE), su terreni censiti al Foglio 16 mappale 136 Sezione A del Catasto terreni comunale, ed individuato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=728257, Y=967980;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 1,0 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 345 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà essere presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di decadenza o revoca da parte dell'Amministrazione concedente adottati ai sensi degli artt. 32 e 33 del RR 41/2001; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

- i) di stabilire che il canone per l'annualità 2025 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 14,41, somma che è stata versata in data 10/02/2025 tramite sistema PagoPA;
- j) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- k) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2026 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale mediante versamento in data 11/04/2025 con sistema PagoPA; tale deposito potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- m) di disporre la restituzione del deposito cauzionale versato dal precedente concessionario Marchesi Marco (C.F. MRCMRC58E24D548M) in data 18/06/2019 sul conto corrente con IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato "Regione Emilia-Romagna – Presidente Giunta Regionale" per un importo pari ad € 250,00;
- n) di trasmettere copia del presente atto al Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio della Regione Emilia-Romagna, indirizzo PEC ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it, per gli adempimenti di competenza relativi alla restituzione del deposito cauzionale;
- o) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- p) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- q) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- s) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Marco Roverati

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in località Formignana nel Comune di Tresignana (FE), rilasciata alla Società Agricola Vergavara s.s. (C.F./P.IVA 01790690380) con sede legale in Via Tenente Zanon 9 nel Comune di Rossano Veneto (VI), Procedimento cod. n. FE17A0007.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicati al successivo Art. 2, per una **portata massima di 1,0 l/s** e per un **volume complessivo concesso di 345 mc metri cubi annui**.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso ad uso irrorazione e trattamenti frutteto per le necessità dell'Azienda Agricola concessionaria.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa consiste in un pozzo realizzato in località Formignana nel Comune di Tresignana (FE) su terreni censiti al Foglio 16 mappale 136 Sezione A del Catasto terreni comunale, ed individuato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=728257, Y=967980.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono di seguito riassunte:

- profondità pozzo 30 m
- diametro pozzo 50 mm
- tipologia pompa elettropompa aspirante
- potenza pompa 1,1 kW

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda prima della scadenza della concessione, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata nei termini sopra indicati dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria

necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE_ (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore), che dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

L'avvenuta installazione del contatore dovrà essere documentata mediante invio a questo Servizio di relativa comunicazione comprensiva di scheda tecnica dello strumento installato e relativa documentazione fotografica, da effettuarsi entro un mese dal rilascio della presente concessione.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, allegando fotografia leggibile dello strumento, entro il 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio (pec: aoofe@cert.arpa.emr.it), nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna (pec: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

L'eventuale sostituzione dello strumento di misura dei volumi prelevati dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori vincoli ai prelievi concessi o eventuali monitoraggi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica delle pompe – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità del pozzo di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0007**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della

concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

In caso di revoca o decadenza, il Concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.